



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM**

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente**

**Componenti**

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

SIANI dott. Vincenzo

DE MASI dott. Oronzo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

SCARANO dott. Luigi Alessandro

PEZZULLO dott.ssa Rosa

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

DOVERE dott. Salvatore


riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Sentita la relazione del consigliere Emanuele Di Salvo;

**Letto** il verbale del 21 settembre 2021, che attesta il deposito, alle ore 10,40, nella Cancelleria della Corte di cassazione della richiesta di *referendum* di cui all'art. 75 della Costituzione, sottoscritta dai delegati dei rispettivi Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto e Piemonte e concernente l'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale;

**Letta** la propria ordinanza del 26 ottobre 2021, con la quale:




- è stato rilevato che nella delibera adottata dall'Assemblea Regionale Siciliana non risulta indicato il numero dei Consiglieri assegnato alla Regione e che tuttavia tale irritalità non incide sull'esito della richiesta, attesa la regolarità delle delibere degli altri Consigli regionali, che sono otto e quindi in numero superiore a quello minimo richiesto dall'art. 75 della Costituzione per il rituale avvio della procedura referendaria;
- è stata proposta, al fine di identificare l'oggetto del *referendum*, la seguente denominazione: “*Abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274 comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale*”;
- è stato assegnato termine fino al giorno 12 novembre 2021 a tutti i promotori per depositare osservazioni scritte;

**Letto** il verbale del 9 novembre 2021, che attesta il deposito nella Cancelleria della Corte di cassazione, di memorie nell'interesse dei Consigli regionali delle Regioni Lombardia, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Sicilia, Umbria, Veneto, Piemonte.

**Preso atto** che con la predetta memoria i Consigli regionali, tramite i loro delegati, sostengono che, dall'esame sistematico della disciplina la cui abrogazione si richiede, emerge oggettivamente la finalità di limitare i casi di custodia cautelare attualmente previsti dal codice di rito e che tale profilo andrebbe messo nella dovuta evidenza, anche al fine di soddisfare l'esigenza di chiarezza alla base della *ratio* della previsione di attribuire al quesito referendario una “denominazione”, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, l. 352/1970; conseguentemente i delegati propongono di riformulare la denominazione nei seguenti termini: “*Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale*”;

**Considerato** che, rispetto alla irritalità della delibera dell'Assemblea Regionale Siciliana segnalata con l'ordinanza interlocutoria di questo Ufficio, i delegati sostengono che essa non possa comunque assurgere a vizio tale da determinare l'esclusione dell'Assemblea Regionale medesima dai promotori dell'iniziativa (seppure in sovrannumero rispetto al minimo costituzionalmente richiesto); assumono, al riguardo, che l'art. 29 della l. 352/1970 non impone espressamente alle Regioni di indicare - nel verbale di deliberazione - il numero dei componenti assegnati al Consiglio regionale, benché esso sia, ovviamente, rilevante ai fini del raggiungimento del quorum della maggioranza assoluta richiesto dall'art. 30 della medesima legge; aggiungono che il numero di componenti “assegnati” all'organo rappresentativo della Regione Sicilia è fissato direttamente nello Statuto regionale, il quale presenta rango di legge costituzionale, in forza della conversione avvenuta con legge cost. n. 2 del 1948 e che, nello specifico, esso è stato modificato con la legge cost. n. 2 del 2013, che ha previsto (art. 1) i componenti assegnati in numero di settanta;

**Atteso**, al riguardo, che la mancata osservanza dell'art. 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, pur esistente sotto il profilo della regolarità formale richiesta dalla norma, può ritenersi sanabile e sanata attraverso la precisazione, sopra riportata, contenuta nella memoria depositata, pur confermandosi l'irrilevanza, già segnalata da questo Ufficio, ai fini dell'ammissibilità del quesito referendario, proposto comunque da più di cinque Consigli regionali;



**Rilevato** che, pertanto, la richiesta di referendum rispetta i requisiti formali previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in quanto:

- è stata formulata da almeno cinque Consigli regionali con delibere adottate col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati;

- contiene, oltre al quesito e all'indicazione specifica delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei Consigli regionali che hanno deliberato di avanzarla, della data della rispettiva deliberazione, che non è anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun Consiglio, uno effettivo e uno supplente;

- è stata sottoscritta dai delegati ed è corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun Consiglio;

- ha ad oggetto disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione delle delibere e tuttora, delle quali non sono nel frattempo entrate in vigore modificazioni tali da comportare il trasferimento del quesito su altre disposizioni, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 352 del 1970 (v. sentenza della Corte costituzionale n. 68 del 1978);


- il tenore testuale del quesito proposto rispetta, infine, il disposto dell'articolo 27 della legge 352 del 1970 poiché, involgendo la richiesta di referendum l'abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, contiene, oltre all'indicazione del titolo della legge, dell'articolo e del comma anche l'integrale trascrizione del testo letterale delle disposizioni di cui è proposta l'abrogazione;

**Rilevato** che l'integrazione della denominazione del referendum richiesta dai promotori del referendum rispetto a quella proposta da questo Ufficio centrale è condivisibile in quanto contribuisce, in termini sintetici, a rendere consapevole il cittadino chiamato al voto del contenuto delle norme di cui si propone l'abrogazione;

**Ritenuto** quindi di dovere dichiarare la detta richiesta di referendum conforme alle norme di legge, restando riservata alla Corte costituzionale la cognizione della sua ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione (articoli 32, secondo comma, e 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; articolo 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1);

**P. Q. M.**

**Dichiara** conforme ai requisiti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, la richiesta di referendum di cui in motivazione, con la seguente denominazione "*Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lett. c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale*" e sul seguente quesito: «*Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma 1, lett. c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione*»



*non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero , in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni”?»*

**Dispone** che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte costituzionale.

**Dispone**, altresì, che la presente ordinanza sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei Consigli regionali promotori.

Roma, 29 novembre 2021

Il Vice Presidente  
Matilde Cammino



Depositata in cancelleria  
Oggi, 30 novembre 2021  
Il direttore  
Pierluigi Esposito

